



**COMUNE DI VILLALBA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

**COPIA ORDINANZA N. 19 DEL 09-10-2024**  
**Ordinanza Sindacale n. 19 del 09-10-2024**

<b>OGGETTO</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 RICHIESTA DA R.F.I SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - PER POTENZIALE CRITICITA' NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO</b>
----------------	--

**VISTA** la nota prot. n. 0055766 del 02.10.2024 della Prefettura di Caltanissetta – Area IV – Protezione Civile, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data con il numero 6664, avente ad oggetto: "Richiesta emissione ordinanza Sindacale contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al Titolo III del DPR n. 753/80";

**CONSIDERATO** che alla nota di cui al punto precedente, è allegata una nota della R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo - Unità Territoriale Caltanissetta), prot. n. RFI-VDO-.DOIT.PA.UT.CLEC024002422 datata 24.09.2024, di cui non si rileva traccia al protocollo generale dell'ente, avente ad oggetto: "Richiesta emissione ordinanza contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al titolo III del D.P.R. n. 753/80";

**CONSIDERATO** che con la suddetta nota di RFI viene richiesto di emettere apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria relativamente al rigoroso rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, nonché di voler disporre ogni possibile azione di vigilanza e controllo atta ad assicurare l'effettiva attuazione, da parte dei cittadini, del provvedimento emanato, e ciò al fine di eliminare elementi che rappresentino potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione ferroviaria, ed evitare un concreto rischio per la sicurezza della circolazione dei treni o eventi anomali di particolare rilevanza;

**VISTI** gli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del DPR n. 753 dell'11/07/1980:

**art. 42:** *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame. Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

**Art. 44.:** *È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.*

**Art. 47.:** *I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000.*

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti

mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

**Art. 52.:** *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

**Art. 55.:** *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

**Art. 56.:** Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

**TENUTO CONTO** dei delicati risvolti che potrebbero determinarsi nei riguardi della pubblica incolumità e sicurezza all'occorrenza di possibili eventi anomali di particolare rilevanza e in considerazione del pregiudizio determinato sull'infrastruttura ferroviaria e relative pertinenze ed impianti;

**VISTO** l'art. 71 comma 1 del DPR 753/1980 che recita: "La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art 221 C.P.C.";

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la legge n.241/90 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RAVVISATA** pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza tutta e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla cattiva conduzione dei fondi rurali limitrofi alla rete ferroviaria italiana e/o delle infrastrutture interferenti con la citata rete;

**VISTA** la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

## **ORDINA A**

tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Villalba, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di **verificare ed eliminare i fattori di pericolo** per la mancata osservanza degli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del DPR n.753 dell'11/07/1980, in premessa meglio evidenziati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, e ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo alla circolazione dei treni.

## **DISPONE**

Che la presente venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta;
- Trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato – Piazza Roma n. 27 — 93100 Caltanissetta;
- Trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato – Piazzetta Cairoli, 5 — 90123 Palermo;
- Trasmessa in copia all'ANAS;
- Trasmessa in copia al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
- Trasmessa in copia all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Trasmessa in copia al servizio di Polizia Locale;
- Trasmessa in copia al Responsabile della Protezione civile di Villalba;
- Trasmessa in copia al Comandante della locale Stazione di Carabinieri;
- Trasmessa in copia alla Guardia di Finanza;

- Trasmessa in copia al Corpo Forestale;
- Trasmessa in copia alla Polizia di Stato
- Trasmessa in copia ai Comuni confinanti con il Comune di Villalba, per la pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio comunali;
- Divulgata mediante affissione su bacheche e punti informativi di questo Comune, al fine di assicurarne più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

**AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/80 e successive modificazioni ed art. 32 della L. 689/81 e successive modificazioni, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo Forestale, Polizia Municipale, etc.), ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

**IL SINDACO**

***(Maria Paola Immordino)***